

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 12 del 30 marzo 2012

Oggetto: ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO A PAGAMENTO, ANCHE PER BREVI PERIODI, AI SENSI DELL'ART.20 DEL BANDO DI CONCORSO A.A.2011/12 - MODIFICA REGOLAMENTO.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 recante *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna"*;
- Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche ed integrazioni
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 29 ottobre 2010, che detta linee di indirizzo per l'assegnazione di posti alloggio, anche per brevi periodi, ai sensi dell'art.20 del bando di concorso *"Borse di studio e Posti alloggio A.A.2010/11"*;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22 giugno 2011 con la quale è stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio per l'A.A. 2011/12;
- Visto l'art. 20 del suddetto bando il quale prevede che, dopo il 31 marzo 2012, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili saranno destinati a studenti interessati all'alloggio, anche

per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel Regolamento per l'assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 17 ottobre 2011, con la quale si è provveduto ad adeguare le tariffe posti alloggio per brevi periodi per l'A.A.2011/12;

Preso atto della proposta di modifica del predetto Regolamento presentata dal Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, volta ad adeguare sia l'art. 1 - "Destinatari" - al dettato dell'art.20 del vigente Bando, per consentire la possibilità di assegnazione di posti alloggio a pagamento agli studenti del primo anno, sia l'art. 2 - "Criteri di selezione" - con la previsione di una ulteriore graduatoria, con cadenza quindicinale, per gli studenti che chiedono di fruire del posto alloggio per periodi inferiori ad un mese, ai quali potranno essere assegnate le camere rese disponibili dai titolari, a seguito di liberatoria firmata per il periodo di assenza e, solo qualora non vi siano richieste di assegnazione per periodi superiori ad un mese, gli altri posti liberi.

Richiamato l'art. 19 del vigente bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio e posti alloggio il quale prevede: qualora si rendesse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria, l'Ente si riserva la possibilità di mettere a disposizione degli assegnatari di posto nelle strutture interessate, contributi in denaro o altre soluzioni abitative per fronteggiare la eventuale diminuzione di posti alloggio;

Ritenuto che qualora si verificassero gli imprevisti di cui al predetto art. 19, i posti alloggio da assegnare a pagamento per brevi periodi, ancorché già conferiti,

debbano essere resi disponibili per i titolari di posto alloggio per l'intero anno accademico;

Ravvisata la necessità di acquisire idonea dichiarazione da parte degli interessati, con la quale si attesti l'impegno a liberare immediatamente la camera assegnata qualora, per cause sopravvenute di forza maggiore, l'Ente debba disporre il trasferimento del titolare di posto alloggio ai sensi dell'art. 19 del vigente bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio;

Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L. R. n.14/1995;

tutto ciò premesso

Delibera all'unanimità

Di approvare il Regolamento per l'assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente deliberazione, ed a porre in essere tutti gli atti di sua competenza per la rapida esecuzione della medesima.

Copia del presente atto è trasmessa al Direttore del Servizio Assistenziale e Culturale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Michela Mancuso

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Noli



Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO A PAGAMENTO PER BREVI PERIODI PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE

Premessa

L'ERSU di Cagliari con delibera n.12 del 30 marzo 2012 ha approvato il regolamento per la riassegnazione dei posti alloggio di cui all'art. 20 del bando di concorso borse di studio e posti alloggio.

I posti alloggio possono essere assegnati a decorrere dalla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, previa la soddisfazione di tutti gli idonei presenti nelle graduatorie e sulla base dei posti effettivamente disponibili o non occupati temporaneamente dai titolari.

Art. 1 - Destinatari

I posti alloggio a pagamento sono destinati agli studenti, iscritti per il corrente Anno Accademico:

- all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica e magistrale biennale, di specializzazione;
- alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
- all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
- al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio superiore di secondo livello;
- alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Art. 2 - Criteri per la selezione

1) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, richiedenti il posto alloggio per periodi superiori ad un mese, le domande saranno valutate con cadenza mensile, salvo motivate e documentate urgenze, sulla base dei seguenti parametri:

a) Rapporto tra il numero di annualità o crediti superati alla data di presentazione della domanda e le annualità o crediti previsti dal Regolamento del corso di studio frequentato, *(per i corsi di studio di cui*

ai Decreti ministeriali 509/99 e 270/2004 i crediti sono calcolati in misura di 60 per ogni anno frequentato):

Massimo 10 punti a partire da un coefficiente di 0,15 così distribuiti:

- coefficiente da 0,15 a 0,35: 1 punto
- coefficiente da 0,36 a 0,50: 2 punti
- coefficiente da 0,51 a 0,65: 4 punti
- coefficiente da 0,66 a 0,80: 6 punti
- coefficiente da 0,81 a 0,95: 8 punti
- coefficiente oltre 0,95: 10 punti

Il coefficiente è diminuito di 0,15 per ogni anno di fuori corso.

b) Media dei voti:

Massimo 10 punti a partire da una media non inferiore a 25,00/30 così distribuiti:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| da 25,00 a 26,00/30: | 2 punti |
| fino da 26,01 a 27,00/30: | 4 punti |
| fino da 27,01 a 28,00/30: | 6 punti |
| fino da 28,01 a 29,00/30: | 8 punti |
| oltre 29,00: | 10 punti. |

c) Durata della locazione:

- 1 punto per ogni mese di richiesta di fruizioni del posto alloggio.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità agli studenti che hanno sostenuto un maggior numero di esami e/o crediti a decorrere dall'anno accademico precedente.

2) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, richiedenti il posto alloggio per periodi inferiori ad un mese, le domande saranno valutate con cadenza quindicinale, salvo motivate e documentate urgenze, sulla base dei sopraindicati parametri a) e b).

A detti studenti potranno essere assegnate le camere rese disponibili dai titolari, a seguito di liberatoria firmata per il periodo di assenza, e solo qualora non vi siano richieste di assegnazione per periodi superiori ad un mese, gli altri posti liberi.

3) Per gli studenti iscritti al primo anno, richiedenti il posto alloggio per periodi superiori ad un mese, le domande saranno valutate con cadenza mensile, salvo motivate e documentate urgenze, previa predisposizione di una graduatorie che terrà conto, nell'attribuzione del punteggio, del periodo di durata della locazione, di cui al parametro c) del presente articolo, e fatto salvo il soddisfacimento delle richieste degli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Art. 3 - Importi delle rette alloggio e cauzione

Le tariffe di fruizione del posto alloggio, adeguate annualmente all'indice ISTAT, sono diversificate in base all'ISEEU e al periodo di fruizione del servizio, secondo le seguenti modalità:

a) Retta su base mensile (per periodo pari o superiori ad un mese)

Studenti con un ISEEU inferiore o pari a euro 16.305,00:

- Posto alloggio in stanza singola: 153 euro mensili;
- Posto alloggio in stanza doppia: 108 euro mensili.

Studenti con un ISEEU superiore a euro 16.305,00:

- Posto alloggio in stanza singola: 183 euro mensili;
- Posto alloggio in stanza doppia 138 euro mensili.

b) Retta su base giornaliera (periodo inferiori ad un mese)

Studenti con un ISEEU inferiore o pari a euro 16.305,00:

- Posto alloggio in stanza singola: 10,50 euro al giorno;
- Posto alloggio in stanza doppia: 7,50 euro al giorno.

Studenti con un ISEEU superiore a euro 16.305,00:

- Posto alloggio in stanza singola: 12,50 euro al giorno;
- Posto alloggio in stanza doppia: 9,50 euro al giorno.

Le medesime regole di assegnazione indicate all'art.2 , e le tariffe sopraelencate, sono applicate anche nel caso di disponibilità di posti alloggio a seguito di temporanee assenze dei titolari, previa liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento case dello studente.

Gli studenti prima di prendere possesso del posto alloggio sono tenuti al pagamento della cauzione pari ad euro 200,00 indifferentemente dal periodo di fruizione dichiarato nella domanda.

La cauzione, richiesta a garanzia della fruizione dell'intero periodo dichiarato e di quanto previsto nel Regolamento case dello studente, sarà incamerata nel caso di utilizzo del posto alloggio per un periodo inferiore a quello indicato all'atto della presentazione dell'istanza.

All'atto dell'assegnazione, lo studente dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione (Allegato B), con la quale si impegna a liberare immediatamente la camera, qualora, per cause sopravvenute di forza maggiore, l'E.R.S.U. di Cagliari debba disporre il trasferimento dei titolari di posto alloggio, ai sensi dell'art.19 comma 2 del vigente bando di concorso. All'occorrenza, l'Ente provvederà a contattare gli interessati in ordine decrescente di graduatoria.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare alla selezione è necessario compilare e inviare on line tramite il sito internet dell'ERSU www.ersucagliarionline.it il Modulo richiesta servizi per il corrente anno accademico, compilato in tutte le sue parti (dati anagrafici, sul merito e la carriera universitaria, sulle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, scala di equivalenza, ISEEU, ISPU e ISPEU).

Il Modulo richiesta servizi, firmato dallo studente, dovrà essere consegnato, unitamente alla richiesta specifica di posto alloggio a pagamento (allegato A), all'Ufficio Protocollo dell'ERSU, corso Vittorio Emanuele II, 68 - Cagliari.

L'allegato A è scaricabile dal sito www.ersucagliari.it.

Art. 5 -Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/90)

Le istanze sono valutate con cadenza mensile, e nei casi previsti dal punto 2) dell'art.2 del presente regolamento, quindicinale, salvo particolari urgenze motivate e documentate.

Le graduatorie saranno redatte e aggiornate dall'Ufficio Diritto allo studio, Corso Vittorio Emanuele n.68 - Cagliari e saranno consultabili nel sito internet dell'ERSU www.ersucagliari.it.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 - Cagliari.

Art. 6 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al vigente bando di concorso borse di studio e posti alloggio ed al vigente Regolamento Case dello Studente.

Cagliari, 30 marzo 2012

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott.ssa Michela Mancuso

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Daniela Noli